

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 aprile 2004
che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte
delle banche centrali nazionali non partecipanti

(BCE/2004/10)

(2004/507/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2003/19, del 18 dicembre 2003, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti ⁽¹⁾, ha determinato la percentuale di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che non avrebbero adottato l'euro il 1° gennaio 2004 versano nella medesima data a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.

(2) In vista dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive BCN che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ stabilisce, a decorrere dal 1° maggio 2004, le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che il 1° maggio 2004 sia parte del SEBC nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).

(3) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° maggio 2004, sarà pari a 5 564 669 247,19 EUR.

(4) Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2003/19 a decorrere dal 1° maggio 2004 e che determini la percentuale di sottoscrizione del capitale della BCE che le BCN degli Stati membri che non avranno adottato l'euro entro il 1° maggio 2004 (di seguito «BCN non partecipanti») versano il 1° maggio 2004.

(5) Ai sensi dell'articolo 3.3 del regolamento interno del consiglio generale della Banca centrale europea, i governatori di Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije e Národná banka Slovenska hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulla presente decisione prima della sua adozione,

DECIDE:

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN non partecipante il 1° maggio 2004 versa il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2004/5, ciascuna di esse versa pertanto in tale data l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN non partecipante	(EUR)
Česká národní banka	5 680 859,54
Danmarks Nationalbank	6 101 159,01
Eesti Pank	694 915,90
Central Bank of Cyprus	506 384,90
Latvijas Banka	1 160 010,95
Lietuvos bankas	1 723 656,30
Magyar Nemzeti Bank	5 408 190,75
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	252 023,87
Narodowy Bank Polski	20 013 889,41
Banka Slovenije	1 302 967,30
Národná banka Slovenska	2 783 948,38
Sveriges Riksbank	9 400 451,41
Bank of England	56 022 530,23

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 31.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 2***Adeguamento del capitale versato**

1. La Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of England hanno già versato il 5 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2003/19, secondo lo schema valido fino al 30 aprile 2004. Tenuto conto di ciò, ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1.

2. Ciascuna delle altre BCN non partecipanti trasferisce alla BCE l'importo indicato a fianco al proprio nome nella tabella contenuta nell'articolo 1.

3. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2004/7, del 22 aprile 2004, che stabilisce le modalità e le

condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽¹⁾.

*Articolo 3***Disposizioni finali**

1. La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.
2. La decisione BCE/2003/19 è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 aprile 2004.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.